

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 2 ottobre 2015 si sono incontrati presso la sede del CNOS-FAP la delegazioni delle OO.SS. composta da Marcello Maggio, Francesco Bombonato, Claudio Aghemo, Graziella Rogolino, Mara Cecchetti, Gerardo Matrino, Teresa Cianciotta, Fabrizio Graziadelli e Patrizia Vario


e la delegazione delle Agenzie Formative composta da Fabrizio Berta, Sergio Pugliano, Giampiero Monetti, Attilio Bondone, Piera Monni, Claudio Daniele, Veronica Porro e Mario Barello

Premesso che

- 1) il D.Lgs. 81/2015 riguardante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, entrato in vigore il 26 giugno 2015, sancisce che i contratti di collaborazione effettuati nel corso del 2015, qualora si estendessero oltre il 1 gennaio 2016, dovranno rispettare anche i requisiti indicati nell'art. 2, comma 1 del Decreto indicato, per non incorrere nell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, ad eccezione di quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche e quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- 2) l'accordo sindacale stipulato il 7 agosto 2015, tra le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA; UIL SCUOLA e SNLS-CONFAL riguarda la stabilizzazione dei lavoratori già in servizio presso gli Enti/Istituzioni formative con contratti di collaborazione e nel contempo la salvaguardia delle specificità del settore e l'esigenza di ricorrere a competenze specifiche attivando contratti di collaborazione professionale con personale esterno;
- 3) in Regione Piemonte, alla luce dell'accordo stipulato il 16 aprile 2015, permane una situazione incerta sulle prospettive di medio periodo aggravata anche da una flessione significativa dei finanziamenti, da una staticità dell'UCS relativo al finanziamento dell'ora corso e dall'incremento dei costi (effetto IVA, imposizioni fiscali, fidejussioni, accertamenti sui docenti, etc.), dai crediti pregressi e dall'incertezza delle modalità e tempistiche di trasferimento delle risorse e dagli adempimenti richiesti;
- 4) in Regione Piemonte la prospettiva delle politiche formative per gli anni a venire evidenzia la tendenza ad una riduzione della spesa coerente con le politiche nazionali di riduzione/contenimento della spesa pubblica, anche in connessione con il significativo calo di risorse sulla programmazione FSE 2014-2020, mentre l'introduzione di nuovi modelli formativi con il possibile avvio del sistema duale richiederà maggiore flessibilità e diversificazione degli ambiti formativi legati alle opportunità formative, anche al fine di consentire la salvaguardia economico-finanziaria dei singoli enti e il rinnovamento dell'organizzazione e dell'offerta formativa legate ad un rinnovato fabbisogno professionale;

si concorda

un'applicazione progressiva dell'accordo nazionale, per gli Enti accreditati in Piemonte che applicano il CCNL della formazione professionale, con la definizione di priorità e criteri per rendere il processo di stabilizzazione più coerente con le necessità territoriali.



1

A tal fine si concorda quanto segue:

1) Progressione delle stabilizzazioni – Piano Triennale

A livello di singolo Ente/Istituzione Formativa accreditata con le caratteristiche sopra descritte, si procederà alla proposta di assunzione ai collaboratori nel rispetto del CCNL, da individuare tra coloro che nell'AF 2014-2015, hanno ricevuto incarichi di collaborazione a partire da 400 ore di formazione svolte in aula con il gruppo classe o almeno 795 ore di altre funzioni, e per i quali si rende necessario l'impiego dall'anno formativo 2015-2016, secondo la seguente scansione:

- nel corrente anno formativo, di un numero minimo del 30%;
- nell'anno formativo 2016-2017, di un numero minimo del 30%;
- nell'anno formativo 2017-2018, di un numero minimo del 40%.

Ogni anno le parti si troveranno per verificare l'applicazione delle predette percentuali alla luce dell'evoluzione del sistema di formazione professionale, anche relativamente all'entità e congruità dei finanziamenti, e delle esigenze degli Enti/Istituzioni formative, fermo restando che nel primo anno di applicazione del presente accordo ci si incontrerà nel mese di gennaio 2016 per un'analisi sull'andamento delle stabilizzazioni.

2) Priorità e criteri

Per l'individuazione dei collaboratori a cui proporre l'offerta di stabilizzazione per il raggiungimento della % definita ogni singolo anno, verrà giudicata prevalente l'attività svolta nell'obbligo di istruzione, sia essa di docenza, di funzioni articolate che di esperienza pluriennale. È ritenuto, altresì, elemento di priorità la professionalità spesa contemporaneamente sia nella Direttiva Obbligo di Istruzione che nella Direttiva Mercato del Lavoro.

A tale scopo verrà utilizzata la seguente tabella:

	Obbligo Istruzione	Direttiva MDL
Ore docenza	Punti	
<200	0	0
201 -300	15	7,5
301-400	20	15
>400	40	20
Ore funzioni articolate	Punti	
<300	0	0
301 -500	10	5
>500-700	20	10
>700	30	15
Anni formativi	Punti	
fino a 2	10	5
da 3 a 4	15	7,5
>4	20	10
titolo di studio	Punti	
laurea	10	0

Si conviene che i sopra citati criteri e pesi potranno essere verificati, ridefiniti e/o integrati attraverso una seconda fase di contrattazione tra l'Ente/Istituzione formativa e le rappresentanze regionali delle OO.SS.

3) Formule contrattuali

Le stabilizzazioni sopra descritte saranno realizzate applicando le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente e dal CCNL Formazione Professionale.

Allo scopo di individuare strumenti di attenuazione dell'istituto della RPA e di altri istituti contrattuali con formule salariali ridotte, si concorda di modificare in termini migliorativi il CCNL della Formazione Professionale, secondo l'identificazione delle seguenti progressioni economiche e temporali:

Persone fino a 3 anni formativi di collaborazione con il medesimo Ente/Istituzione formativa	Persone con più di 3 anni formativi di collaborazione con il medesimo Ente/istituzione formativa
70% al primo anno	85% al primo anno
75% al secondo anno	100% dal secondo anno
80% al terzo anno	

Si concorda inoltre che

- condizione per l'assunzione, a tempo indeterminato, sia la sottoscrizione di un atto di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4 del codice civile con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro. Al contempo il datore di lavoro, nei dodici mesi successivi all'assunzione, non recederà dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo;


- coloro che rientrano nei requisiti per la stabilizzazione identificati nel presente accordo, ma hanno ricevuto e accettato una proposta contrattuale nel periodo intercorrente tra il 7 marzo e la data della firma del presente accordo, saranno conteggiati nelle percentuali definite annualmente e, in caso di contratto a TD, matureranno una priorità nella proposta di stabilizzazione per gli anni formativi successivi.

Per l'applicazione dei punti sopra enunciati e la tutela dei lavoratori e degli Enti/Istituzioni formative coinvolti si costituirà un Organismo ad hoc, sulla base anche di modelli predisposti.


FORMA


CENFOR

CGIL - FLC CGIL



CISL - CISL SCUOLA



UIL - UIL SCUOLA

